2025

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI DI GARA E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE GARE DI APPALTO

PROVINCIA DI LATINA

Allegato A

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 11/04/2025

PROVINCIA DI LATINA

INDICE GENERALE

Sommario

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione 3

Articolo 2 - Il Seggio di Gara 3

Articolo 3 – La Commissione Giudicatrice 4

Articolo 4 - Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure sottosoglia svolte dai Settori dell'Ente. 5

Articolo 5 - Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure sopra la soglia comunitaria anche di competenza della Centrale Unica di Committenza. 6

Articolo 6 – Compiti della Commissione giudicatrice 7

Articolo 7 – Trasparenza 8

Articolo 8 – Entrata in vigore - Norma transitoria 8

Articolo 9 – Disposizione finale 8

PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI DI GARA E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE GARE DI APPALTO

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento definisce le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e dei contratti di concessione svolte dalla Provincia di Latina e dal Servizio Centrale Unica di Committenza – Stazione Unica Appaltante sia per conto degli Enti aderenti sia per i Settori dell'Ente, sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia, sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, ex art. 14 del Codice, secondo principi di competenza e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia.
2) In particolare, il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.
3) Il presente regolamento si applica:
   a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo o costo per le quali la Provincia di Latina procede alla nomina del Seggio di gara;
   b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, per le quali si procede alla nomina sia del Seggio di gara, per la fase di valutazione della documentazione amministrativa, sia della Commissione giudicatrice ai sensi del citato art. 93 del Codice, per la fase di valutazione delle offerte;
   c) alle procedure comparative ad evidenza pubblica di cui all'art. 12 della legge n 241/90 finalizzate alla individuazione degli Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 e seg. del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 ss.mm.ii. (codice del Terzo Settore) e del DM. n. 72 del 31/03/2021.

Articolo 2 - Il Seggio di Gara

1) La Provincia di Latina si avvale di un Seggio di gara anche monocratico:
   - per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo o costo, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice;
   - per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, per l'esame della documentazione amministrativa.
2) Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i soggetti individuati a costituire il Seggio di gara, successivamente alla presa visione dell'elenco degli operatori economici partecipanti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) di cui all'art. 93 comma 5 del Codice.
3) Il Seggio di gara è composto: dal Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Codice, quale Presidente, e da due testimoni, che attestano la veridicità dei fatti ai sensi

dell'art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui uno, laddove non ne venga espressamente nominato un altro, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

4) Il Seggio di gara è costituito esclusivamente da personale dipendente della Provincia di Latina salvo casi, debitamente motivati, nei quali sia necessario il ricorso a figure dotate di particolari professionalità.

5) Per le gare svolte dalla S.U.A./C.U.C. il Presidente del Seggio di gara è preordinatamente individuato nel responsabile della Procedura di gara (vedasi Regolamento della Centrale Unica di Committenza e Regolamento Stazione Unica Appaltante) salvo casi, debitamente motivati, nei quali sia necessario il ricorso a figure dotate di particolari professionalità o al ricorrere del verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

6) Il Seggio di gara monocratico:
   a) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
   b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara, attivando, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
   c) limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte economiche, alla formulazione della graduatoria dei concorrenti, nonché alla proposta di aggiudicazione (qualora non sia necessario l'intervento del RUP per la verifica della congruità/anomalia dell'offerta);
   d) per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitatamente all'esame della documentazione amministrativa, formula l'elenco degli Operatori Economici ammessi al prosieguo della procedura di gara (anche all'esito dell'attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio);
   e) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, trasmette gli atti al RUP competente, a meno che non sia lui medesimo Presidente del Seggio, per l'adozione dei relativi provvedimenti;
   f) redige e sottoscrive i verbali delle operazioni del seggio di gara.

7) Il Seggio di gara svolge la propria attività a titolo gratuito salvo i casi, debitamente motivati, nei quali sia necessario il ricorso a figure dotate di particolari professionalità.

Articolo 3 – La Commissione Giudicatrice

1) Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Codice, la Provincia di Latina si avvale di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

2) La Commissione è un organo strumentale della Provincia di Latina a carattere straordinario e provvisorio ed è nominata, tenuto conto della tipologia di contratto da affidare, dal Dirigente competente.

3) La nomina della commissione, per le procedure di gara la cui competenza è attribuita al Servizio S.U.A./C.U.C., è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione dal Dirigente del Servizio S.U.A./C.U.C. dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice.

4) Il segretario verbalizzante è nominato dal Presidente della commissione tra i componenti della medesima, salvo casi di particolare complessità ove sia necessario nominare un segretario verbalizzante diverso da attingersi comunque dal personale interno dell'Ente.

5) Il RUP, qualora individuato quale commissario, assumerà il ruolo di componente della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice. Potrà assumere il ruolo di Presidente di Commissione esclusivamente nei casi previsti dall'art. 51 del Codice.
6) La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre - salvo situazioni di particolare complessità che consentono di elevarli a cinque - compreso il Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto oltre al segretario verbalizzante. Il provvedimento di nomina della commissione potrà prevedere l'indicazione di tre componenti supplenti, che saranno sorteggiati dagli elenchi sopracitati, di seguito all'avvenuta individuazione dei titolari.
7) I membri supplenti sostituiranno il Presidente ed i componenti titolari qualora questi ultimi, a causa di un grave o oggettivo impedimento provato documentalmente, non possano più assolvere all'incarico.
8) Il perdurare di una assenza ingiustificata, comporterà la decadenza dall'incarico e l'avvio dell'azione disciplinare o la segnalazione all'ente di appartenenza.
9) Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell' art. 93, comma 5 lett. a) b) e c) e dell'art. 16 del Codice , dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art art. 6-bis («conflitto di interessi») della legge 241/1990. Analoga dichiarazione dovrà essere resa dal segretario verbalizzante.
10) La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
11) Le operazioni svolte dalla Commissione sulle piattaforme di approvvigionamento, potranno essere effettuate direttamente dai medesimi commissari in possesso di credenziali proprie o da dipendenti della Provincia di Latina appositamente individuati dalla medesima commissione all'atto dell'insediamento. I dipendenti a supporto della Commissione potranno utilizzare le proprie credenziali per l'accesso alla procedura di gara in piattaforma. Questi ultimi dipendenti non sono da intendersi in alcun modo componenti di commissione, ma semplicemente a supporto della commissione medesima per lo svolgimento degli adempimenti necessari alle attività telematiche sulle piattaforme di approvvigionamento.
12) L'incarico di commissario di gara affidato a personale interno è svolto a titolo gratuito, salvo che tale incarico venga svolto per procedure di gara affidate alla C.U.C. da enti aderenti alla stessa.
13) Ai sensi del comma 6 dell'art. 93 del Codice, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Articolo 4 - Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure svolte dalla S.U.A. per conto dei Settori dell'Ente.

1) I commissari sono individuati tra i dirigenti ed il personale di ruolo della Provincia

appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D). La nomina del personale appartenente all'Area degli istruttori (ex categoria C), quali componenti delle Commissioni Giudicatrici, potrà avvenire previo assenso dei Dirigenti di riferimento e qualora strettamente necessario.

2) Il presidente della commissione è un dirigente o funzionario anche diverso da quello competente ad effettuale la scelta del soggetto affidatario del contratto; il personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione è tenuto a presentare i propri curricula aggiornati, qualora non siano già in possesso della Provincia.
3) I componenti della commissione sono individuati per singola procedura, secondo un criterio di rotazione.
4) In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze di carattere oggettivo indicate nel provvedimento di nomina, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati al successivo articolo.

Articolo 5 - Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di competenza della Centrale Unica di Committenza.

1) Per le procedure svolte dalla C.U.C. per gli enti aderenti, ferma restando la possibilità di nominare commissari di gara i dipendenti della Provincia di Latina appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D), dirigenti interni dell'Ente e solo in via residuale personale appartenente all'Area degli istruttori (ex categoria C), in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, la C.U.C. può nominare i commissari di gara, oltre che tra i dipendenti degli enti aderenti alla C.U.C. (aventi le medesime professionalità e categorie sopra menzionate), anche sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico tra:
   a) pubblici dipendenti di ruolo, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) o dirigenti, che abbiano svolto mansioni specifiche nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
   b) professionisti, con iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
   c) docenti universitari di ruolo, con esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.
2) I commissari verranno scelti sulla base dei curricula presentati, attestanti la tipologia di impiego o lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni; dovrà essere assicurata la rotazione tra gli esperti.
3) La costituzione, tenuta e funzionamento del suddetto elenco sono affidati al Servizio Centrale Unica di Committenza.
4) Per i dipendenti di ruolo di altre amministrazioni pubbliche è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza secondo le modalità meglio specificate nell'avviso pubblico di costituzione dell'albo.
5) Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a:
   a) rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo 3, comma 8;
   b) trasmettere autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001

dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;

c) per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.

6) Ai Commissari esterni all'Ente sarà riconosciuto un compenso.

7) I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti massimi di cui all'allegata Tabella "A".

8) Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di Presidente, è superiore del 5% rispetto a quello fissato per gli altri commissari e comunque nei limiti dell'importo massimo di cui all'allegata Tabella "A".

9) Nell'ambito dei limiti massimi di cui alla Tabella "A" viene stabilita la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il grado di complessità dell'affidamento;

b) il numero dei lotti;

c) il numero dei partecipanti;

d) il criterio di attribuzione di punteggi;

e) la tipologia dei progetti per servizi e forniture.

10) I compensi indicati nella tabella "A" sono da intendersi al lordo di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e al netto di eventuali rimborsi spese.

11) Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Articolo 6 – Compiti della Commissione giudicatrice

1) La Commissione giudicatrice procede, per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara. Tale fase può essere svolta in una o più sedute riservate;

b) all'inserimento, in seduta pubblica, dei punteggi nella piattaforma elettronica attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

c) all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di gara. Tale operazione può essere effettuata anche in continuità alla fase di cui alla precedente lettera b) o eventualmente in una seduta pubblica successiva oggetto di opportuno avviso di convocazione;

d) alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;

e) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione trasmette gli atti al RUP ed al Dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario per l'adozione dei relativi provvedimenti;

f) a sottoscrivere i verbali delle operazioni di gara, redatti dal segretario verbalizzante.

2) La commissione giudicatrice opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni.
3) Le sedute di gara possono essere, per motivate ragioni, sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo. Nel corso di una seduta pubblica di gara può essere disposta la sospensione temporanea della stessa con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.
4) Le valutazioni della Commissione giudicatrice sono contenute in apposito verbale con eventuali allegati che la commissione riterrà opportuno redigere in merito alle valutazioni dell'offerta tecnica.
5) L'esito delle valutazioni effettuate nelle sedute riservate è proclamato nella prima seduta pubblica successiva.
6) Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (All. II.2 art. 7 del Codice)

Articolo 7 – Trasparenza

1) l'Ente pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento del Seggio di gara e/o della Commissione giudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente" - Piattaforma telematica di negoziazione del proprio sito web istituzionale, i rispettivi provvedimenti di nomina unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice.
2) Il lavoro del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore ed in osservanza del Codice di comportamento, per quanto applicabile.
3) I suddetti componenti sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
4) L'attività del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara.
5) Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 8 – Entrata in vigore - Norma transitoria

1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.
2) A decorrere dalla data in cui il presente Regolamento acquista efficacia, tutte le disposizioni contenute nei regolamenti della Provincia di Latina ed attinenti o comunque riconducibili a quanto statuito con il presente regolamento, perdono di efficacia e sono da intendersi automaticamente modificate e/o aggiornate secondo quanto riportato nella presente regolamentazione.

Articolo 9 – Disposizione finale

1) Si rinvia alle norme vigenti in materia, per tutto quanto non previsto nel presente regolamento.
2) La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno

integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, pertanto è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3) Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni, da parte dei componenti del Seggio di gara e delle Commissioni Giudicatrici, dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, per quanto applicabili.

T A B E L L A " A " C O M P E N S I C O M M I S S A R I D I G A R A

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI

Importo a base di gara	*Compenso lordo*
inferiore o pari ad € 500.000,00	€ 500,00
da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00	€ 1.000,00
da € 1.000.001,00 ad € 3.000.000,00	€ 1.500,00
da € 3.000.001,00 a soglia comunitaria	€ 2.000,00
Oltre soglia comunitaria	€ 2.500,00

APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE

Importo a base di gara	*Compenso lordo*
inferiore o pari ad € 100.000,00	€ 500,00
da € 100.001,00 € ed inferiore ad € 214.000,00	€ 750,00
da € 214.001,00 ad € 750.000,00	€ 1.500,00
Da € 750.001,00 ad € 1.000.000,00	€ 2.000,00
Oltre € 1.000.000,00	€ 2.500,00

APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Importo a base di gara	*Compenso lordo*
inferiore o pari ad € 100.000,00	€ 500,00
da € 100.001,00 ad € 500.000,00	€ 1.000,00
da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00	€ 1.500,00
da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00	€ 2.000,00
Oltre € 2.000.001,00	€ 2.500,00